

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 48/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Giuseppe Rotondo **Presidente**; dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Maurizio Lascioli **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni, si è riunito il 1.3.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(128) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DI FOLCO BRUNO (all'epoca dei fatti Amministratore unico della Società AC Isola Liri Srl), SOCIETÀ AC ISOLA LIRI SRL - [nota n. 5368/279 pf 17-18 GC/GP/ma del 18.12.17].

Il deferimento

Con nota Prot. 5368/279pf17-18/GC/GP/ma del 18 dicembre 2017, la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il Sig. Bruno Di Folco, all'epoca dei fatti Amministratore Unico della AC Isola Liri e la Società AC Isola Liri Srl, per rispondere:

- il Sig. Bruno Di Folco, della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza nonché dell'obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 1 bis co. 1 del CGS con riferimento alle disposizioni di cui al C.U. n. 1 del 01.07.15 della L.N.D., per aver sottoscritto, in data 01.08.2015, un accordo economico con il Sig. Angelo Casalese, all'epoca dei fatti Allenatore dilettante iscritto al S.T.F., avente ad oggetto l'acquisizione, per la stagione sportiva 2015/16, delle prestazioni professionali di quest'ultimo soggetto quale Preparatore Atletico della Prima squadra della citata Società partecipante al Campionato Nazionale Serie D Girone H, contenente il riconoscimento in favore dello stesso di un Premio di Tesseramento Annuale (pattuito nella misura di €. 12.600,00 da corrispondersi in n. 10 rate) di importo superiore a quello massimo pari ad €. 10.000,00 annui, come fissato per gli Allenatori dilettanti per la ridetta stagione sportiva 2015-16 dal citato C.U. n. 1 del 01.07.15 della L.N.D. secondo la cui previsione “Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti per la corrente stagione sportiva 2015/2016 è fissato negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati: Campionato Nazionale Serie D €. 10.000,00 (...)”;
- la Società AC Isola Liri Srl, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 CGS, delle condotte, quali sopra descritte, ascrivibili rispettivamente al suo legale rappresentante e al suo tesserato Sig. Angelo Casalese.

I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

Alla riunione del 1°3.2018 il rappresentante della Procura federale, riportatosi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi la sanzione della inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Bruno Di FOLCO e dell'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per la AC Isola Liri Srl.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

Si premette, come riportato nell'atto di deferimento, che per i fatti ascritti al Sig. Angelo Casalese, in quanto all'epoca dei fatti Allenatore dilettante iscritto nei ruoli del Settore Tecnico (codice 54.459) e tesserato per la Società AC Isola Liri Srl, si è proceduto, con separato provvedimento, al deferimento innanzi al competente Organo Giudicante.

Il deferimento è fondato e va accolto.

Il procedimento trae origine dalla nota del 25/06/2017 con cui il Collegio Arbitrale presso la L.N.D. trasmetteva, alla Procura federale, gli atti della controversia introdotta con ricorso del 20/09/2016 n. 49/67 da Casalese Angelo che, dedotto l'inadempimento della AC Isola Liri Srl, sottrattasi al pagamento della somma di €. 12.600,00 prevista dall'accordo intervenuto il 1° agosto 2015, per usufruire delle proprie prestazioni quale preparatore atletico per la stagione sportiva 2015/2016, chiedeva al ridetto C.A. di accertare l'obbligo della Società di corrispondergli quanto pattuito.

All'esito del ricorso, il C.A., con lodo inappellabile ed immediatamente esecutivo emesso nella riunione del 23.2.2017 (C.U. n. 2/2017), accertava l'obbligo della Società di corrispondere al Casalese la minore somma di €. 10.000,00 oltre €. 100,00 per interessi, avendo in tali limiti contenuto la domanda in osservanza di quanto previsto dal C.U. n. 1 del 01.07.15 della L.N.D. secondo la cui previsione, come riportato nell'atto di deferimento, "Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti per la corrente stagione sportiva 2015/2016 è fissato negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati: Campionato Nazionale Serie D €. 10.000,00 (...)".

Dall'accordo versato in atti, la cui sottoscrizione da parte del legale rappresentante della Società non è stata disconosciuta, è dato desumere che per la stagione sportiva 2015-2016 le parti abbiano stabilito in €. 12.600,00 il premio di tesseramento, oltre un rimborso spese nei limiti di cui al cit. C.U. n. 1/2015, un premio "Salvezza" ed un premio "Vittoria campionato".

Il modello di accordo predisposto dalla LND, prevede una netta separazione tra il premio di tesseramento ed il rimborso spese.

Tale circostanza induce a non ritenere verosimile, per quanto qui rileva, come sostenuto dal Casalese nella memoria fatta pervenire alla Procura, versata in atti, che le parti abbiano inteso ricomprendere nell'importo di €. 12.600,00 anche le eventuali spese.

Ed invero, il modello di accordo predisposto dalla LND, cui le Società ed i tesserati devono attenersi, prevede una chiara distinzione tra il premio di tesseramento ed il rimborso spese, con l'evidente fine di evitare accordi elusivi del limite includendo nel premio di tesseramento anche presunti rimborsi non meglio specificati, la cui previsione, come detto, va tenuta distinta dal premio.

In definitiva, anche in assenza di deduzioni contrarie da parte degli odierni deferiti, risulta sufficientemente provata la responsabilità del Sig. Bruno Di Folco, all'epoca dei fatti Amministratore Unico della AC Isola Liri, il cui comportamento costituisce violazione dei

principi di lealtà, probità e correttezza, nonché dell'obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 1 bis co.1 del CGS con riferimento alle disposizioni di cui al C.U. n. 1 del 01.07.15 della L.N.D..

Per quanto emerso, la Società ASD S.S. Lazio Calcio a 5 risponde a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS del comportamento ascritto al Sig. Bruno Di Folco, suo legale rappresentante al momento dei fatti contestati, ed a titolo di responsabilità oggettiva ex comma 2, art. cit. per i fatti ascritti al suo tesserato Sig. Angelo Casalese.

Sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Bruno Di Folco, inibizione di mesi 2 (due);
- per la AC Isola Liri Srl, ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

[133] - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: D'ANTONIO BERARDO [all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ex art. 1bis, comma 5 CGS per la Società ASD ARL Città Di Giulianova 1924], SOCIETÀ ASD ARL CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 - (nota n. 5451/290 pf 17-18 GC/GP/ma del 20.12.17).

Il deferimento

Con nota Prot. 5451/290pf17-18/GC/GP/ma del 20 dicembre 2017, la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il Sig. Berardo D'Antonio, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva, ex art. 1 bis, co. 5, del CGS attività rilevante per l'Ordinamento federale (rappresentanza e potere di firma) nell'interesse e per conto della A.S.D.A.R.L. Città Di Giulianova 1924 e la Società A.S.D.A.R.L. Città Di Giulianova 1924, per rispondere:

- il Sig. Berardo D'Antonio, della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza nonché dell'obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali, di cui all'art. 1bis, comma 1, del CGS con riferimento alle disposizioni di cui al C.U. n. 1, punto 14), del 1.07.2015 della L.N.D., per aver sottoscritto, in data 18.09.2015 e nella propria qualità di legale rappresentante della menzionata Società, un accordo economico con il Sig. Andrea Scarpantoni, all'epoca dei fatti Allenatore di base UEFA B iscritto al S.T.F., avente ad oggetto l'acquisizione, per la stagione sportiva 2015/16, delle prestazioni professionali di quest'ultimo soggetto quale Allenatore della squadra Juniores Nazionale della citata Società partecipante al Campionato "Juniores Nazionale", contenente il riconoscimento in favore dello stesso di un Premio di Tesseramento Annuale (pattuito nella misura di € 4.050,00 da corrisondersi in n. 9 rate) di importo superiore a quello massimo (pari a € 3.000,00 annue) fissato per gli Allenatori dilettanti per la ridetta stagione sportiva 2015-16 dal citato C.U. n. 1, punto 14), del 1.07.2015 della L.N.D. secondo cui "Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti per la corrente Stagione Sportiva 2015/2016 è fissato negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati: (...) - - Campionato Juniores Nazionale €. 3.000,00 (...)"

- la Società A.S.D.A.R.L. Città Di Giulianova 1924, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4 commi 1 e 2 CGS, delle condotte, quali sopra descritte, ascrivibili rispettivamente al suo legale rappresentante e al suo tesserato Sig. Andrea Scarpantoni.

I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

Alla riunione del 1°3.2018 il rappresentante della Procura federale, riportatosi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi la sanzione della inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Berardo D'ANTONIO e dell'ammenda di €. 900,00 (novecento/00) per la A.S.D.A.R.L. Città Di Giulianova 1924.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

Si premette, come riportato nell'atto di deferimento, che per i fatti ascritti al Sig. Andrea Scarpantoni, in quanto all'epoca dei fatti Allenatore di base UEFA B iscritto nei ruoli del Settore Tecnico (codice 52.652) e tesserato per la Società deferita, si è proceduto al deferimento innanzi al competente Organo Giudicante con separato provvedimento.

Il deferimento è fondato e va accolto.

Il procedimento trae origine dalla nota del 25/06/2017 con cui il C.A. presso la L.N.D. trasmetteva, alla Procura federale, gli atti della controversia introdotta con ricorso del 9/6/2016 da Andrea Scarpantoni il quale, dedotto l'inadempimento della A.S.D.A.R.L. Città Di Giulianova 1924, sottrattasi al pagamento della somma di €. 3.150,00 quale saldo del premio di tesseramento di complessivi €. 4.050,00 previsto dall'accordo intervenuto il 18.9.2015 per usufruire delle proprie prestazioni quale allenatore per la conduzione tecnica della squadra juniores, partecipante al campionato nazionale per la stagione sportiva 2015/2016, chiedeva al ridetto C.A. di accertare l'obbligo della Società al pagamento del residuo premio pattuito.

All'esito del ricorso il C.A., con lodo inappellabile ed immediatamente esecutivo emesso nella riunione dell'11.1.2017 (C.U. n. 1/2017), accertava l'obbligo della Società nei confronti del ridetto tesserato per la minore somma di €. 2.100,00 oltre €. 6,00 per interessi, avendo in tali limiti contenuto la domanda in osservanza di quanto previsto dal C.U. n. 1 del 01.07.15 della L.N.D. secondo la cui previsione, come riportato nell'atto di deferimento, "Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti per la corrente Stagione Sportiva 2015/2016 è fissato negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati: (...) - - Campionato Juniores Nazionale €. 3.000,00 (...)".

Costituisce circostanza acquisita e pacifica che il 18.9.2015 il Sig. Berardo D'Antonio, per la Società, ed il Sig. Andrea Scarpantoni, quale Allenatore, abbiano sottoscritto l'accordo versato in atti, da cui è dato desumere che per la stagione sportiva 2015-2016 i ridetti abbiano stabilito in €. 4.050,00 il premio di tesseramento per la s.s. 2015-2016 con riferimento all'affidamento al secondo, quale Allenatore, della conduzione tecnica della squadra juniores partecipante al campionato nazionale di categoria.

A tale proposito, pur dato atto della memoria difensiva inviata alla Procura federale dal D'Antonio, giova rilevare che l'errore dallo stesso dichiarato, in ordine alla riferibilità del premio massimo consentito dalla qualifica dello Scarpantoni (Allenatore UEFA B legittimato alla conduzione tecnica di squadre partecipanti al campionato Interregionale), piuttosto che alla

squadra di cui gli veniva affidata la conduzione tecnica, non vale a mandarlo esente da responsabilità, stante il chiaro tenore letterale del C.U. n. 1 del 01.07.15 della L.N.D. che fa riferimento esclusivo al campionato cui la squadra partecipa, piuttosto che alla qualifica dei soggetti cui ne viene affidata la conduzione tecnica.

In definitiva, risulta sufficientemente provata la responsabilità del Sig. Berardo D'Antonio, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva, ex art. 1 bis, co. 5, del CGS attività rilevante per l'Ordinamento federale (rappresentanza e potere di firma) nell'interesse e per conto della A.S.D.A.R.L. Città Di Giulianova 1924, il cui comportamento costituisce violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza nonché dell'obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 1 bis co.1 del CGS con riferimento alle disposizioni di cui al C.U. n. 1, punto 14), del 1.07.2015 della L.N.D.

Per quanto emerso, la A.S.D.A.R.L. Città Di Giulianova 1924, che pure ha cessato l'attività al 30.6.2017, ma risulta ancora affiliata, risponde a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS del comportamento ascritto al Sig. Berardo D'Antonio, ed a titolo di responsabilità oggettiva ex comma 2, art. cit. per i fatti ascritti al suo tesserato Andrea Scarpantoni.

Sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Berardo D'Antonio, inibizione di mesi 2 (due);
- per la A.S.D.A.R.L. Città Di Giulianova 1924 ammenda di €. 900,00 (Euro novecento/00).

(134) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CHILELLI LUCIANO [all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD SS Lazio Calcio a 5], SOCIETÀ ASD SS LAZIO CALCIO A 5 - (nota n. 5488/283 pf 17-18 GC/AS/ac del 20.12.17).

Il deferimento

Con nota 283 pf 17-18 GP/AS/ac del 20.12.2017, la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- 1) il Sig. Luciano Chilelli, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD S.S. Lazio Calcio a 5, per rispondere della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del CGS, in relazione al punto A4) del Comunicato Ufficiale n. 850/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto a depositare, entro il termine dell'11/07/2016 ore 18.00, la documentazione attestante il pagamento di Euro 14.000,00 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombenza;
- 2) la Società ASD S.S. Lazio Calcio a 5 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per rispondere della violazione ascritta al suo legale rappresentante.

I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

Alla riunione del 1.3.2018 il rappresentante della Procura federale, riportatosi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi la sanzione della inibizione di giorni trenta (trenta) per il Sig.

Luciano Chilelli e dell'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) per la Soc. ASD S.S. Lazio Calcio a 5.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va, pertanto, accolto.

Il procedimento trae origine dalla nota del 05/10/2017 con cui la Co.Vi.So.D. ha segnalato alla Procura federale che la Società ASD S.S. Lazio Calcio a 5 non ha provveduto a depositare, entro il termine dell'11/07/2015 ore 18.00, l'importo di Euro 14.000,00, come previsto dal punto A4 del C.U. 850/2016 della LND-Divisione Calcio a 5, ai fini dell'iscrizione al campionato 2016/2017.

Si osserva, preliminarmente, che la segnalazione contiene un errore laddove indica, quale termine entro cui compiere l'adempimento, la data dell'11.7.2015 in luogo dell'11.7.2016.

E' d'obbligo precisare che si tratta di un mero errore materiale ininfluenza ai fini dell'apertura del procedimento e del deferimento, in cui si fa correttamente riferimento alla data dell'11.7.2016, atteso che, in disparte ogni altra considerazione, il CU 850/2016, pure richiamato nel deferimento, attiene espressamente alle prescrizioni richieste per l'iscrizione al campionato 2016/2017.

Il richiamato C.U. prevede, altresì, che "l'inosservanza del termine perentorio del 11 luglio 2016 ore 18.00 (...) anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti A2), A3), A4), A5), A6), A7), A8), A9), A10) e A11) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di invio degli atti da parte della Co.Vi.So.D su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 500,00 per ciascun inadempimento.

In presenza della chiara prescrizione di cui al punto A4 del CU 850/2016 ed a fronte dell'evidente violazione formale del termine, incombeva sull'incolpato l'onere, non assolto, di fornire la prova contraria ovvero l'avvenuto, tempestivo deposito della documentazione attestante l'avvenuto pagamento della somma di €. 14.000,00, oppure l'adozione di idonee misure volte all'effettuazione del predetto incumbente.

Senonché, il tesserato, peraltro assente all'odierna riunione, non ha fatto pervenire alcuna memoria né controdedotto nel termine di 15 giorni concesso dalla Procura federale con la comunicazione di conclusione delle indagini del 27.11.2017, alla quale ha poi fatto seguito la comunicazione del deferimento in data 20.12.2017.

In definitiva, la responsabilità del legale rappresentante della Società deve ritenersi congruamente e sufficientemente provata.

Del comportamento ascritto al Sig. Luciano Chilelli risponde a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS anche la Società ASD S.S. Lazio Calcio a 5, di cui il primo era legale rappresentante al momento dei fatti contestati.

La violazione degli "obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla L.N.D. è punita con le sanzioni previste dalle predette disposizioni" (art. 10, comma 3 bis, CGS), nella specie determinate con l'ammenda di euro 500,00 (CU 850/2016 LND); sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Luciano Chilelli, inibizione di giorni 30 (trenta);
- per la Società ASD S.S. Lazio Calcio a 5, ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).

(135) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LEO RAFFAELE (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Catanzaro C5 Stefano Gallo '79), SOCIETÀ ASD CATANZARO C5 STEFANO GALLO '79 - (nota n. 5641/167 pf17-18 GP/AA/mg del 29.12.2017).

Il deferimento

Con nota 5641/167pf17-18/GP/AA/mg del 29 dicembre 2017 la Procura federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il Sig. Leo Raffaele, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della ASD Catanzaro C 5 Stefano Gallo 79, nonché la compagine societaria ASD Catanzaro C 5 Stefano Gallo 79, per rispondere:

- il primo, della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato, all'allenatore Lombardo Andrea, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con decisione pubblicata con C.U. n. 1 del 26.9.2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;
- la seconda, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal suo Presidente e legale rappresentante come sopra descritto.

Con memoria pervenuta in termini, il Sig. Leo Raffaele ha eccepito la propria estraneità ai fatti.

Il dibattimento

Alla riunione del 1.3.2018, il rappresentante della Procura federale, riportatosi all'atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) per il Sig. Raffaele Leo e dell'ammenda di €. 1.500,00 (millecinquecento/00) e di punti 1 (uno) di penalizzazione per la ASD Catanzaro C5 Stefano Gallo 79.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va, pertanto, accolto.

Dall'attività di indagine svolta dalla Procura federale - avviata a seguito della nota a mezzo e-mail datata 1.12.2016, con cui la LND Divisione Calcio a 5 trasmetteva la segnalazione del 30.11.2016 - oltre che dalla documentazione acquisita dalla stessa Procura e ritualmente versata in atti, è emerso che a seguito della decisione emessa dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. nella riunione del 26.9.2016 di cui al punto 61 del C.U. n. 1 del 26.9.2016, relativa al ricorso proposto dall'allenatore Lombardo Andrea, la ASD Catanzaro C5 Stefano Gallo 79 non aveva ottemperato, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione previsto dalla normativa federale, al pagamento delle somme ivi accertate.

La decisione era stata assunta nel contraddittorio delle parti e comunicata alla ASD Catanzaro C5 Stefano Gallo 79 con raccomandata con avviso di ricevimento pervenuta il 14.10.2016. La Società, stante la inappellabilità e la immediata esecutività del lodo, aveva dunque l'onere di

provvedere al pagamento in favore del Sig. Lombardo Andrea della somma accertata come dovuta entro il termine di trenta giorni di cui all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF.

Contestato il mancato pagamento, è stata avviata l'attività di indagine nei confronti della società e del Sig. Raffaele Leo, suo presidente e legale rappresentante quale risultante dal foglio censimento con organigramma s.s. 2016-2017 a firma del medesimo Leo datato 11.7.2016.

L'indagine veniva conclusa con comunicazione datata 8.11.2017.

Il sig. Leo, con memoria difensiva del 5.2.2018, ha sostenuto la propria estraneità ai fatti.

A dire del medesimo, egli non avrebbe mai dato la propria disponibilità a rappresentare legalmente la Società in seno alla F.I.G.C.; avrebbe altresì rassegnato le proprie dimissioni il 30.9.2016 e sino a quella data avrebbe ricoperto "solo il ruolo di dirigente accompagnatore e di medico sociale in occasione di alcune gare casalinghe"; il Sig. Lombardo non avrebbe mai sottoscritto in sua presenza alcun contratto; non avrebbe mai potuto adempiere al pagamento in quanto non titolare della p.e.c., né della partita IVA e del conto corrente intestati alla Società, circostanza che gli avrebbe impedito, altresì, di fornire copia delle relative visure. Sempre a dire del medesimo, inoltre, ritirata la Società da ogni competizione, sarebbe stato trasmesso alla Divisione Calcio a 5 il relativo comunicato stampa da cui si evincerebbe essere altro il soggetto presidente della Società. Ha contestato, infine, le risultanze dell'organigramma ed assunta come falsa qualunque sottoscrizione di atti e documenti attribuitagli.

Le eccezioni sono prive di pregio.

In via preliminare, va rigettata l'eccezione di falsità genericamente riferita a "documenti o atti con la mia firma", senza la indicazione degli atti di cui si afferma la falsità. Secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, infatti, il disconoscimento della propria sottoscrizione, pur non dovendo avvenire con l'uso di formule sacramentali o speciali, deve comunque avvenire in modo espresso ed inequivoco, non essendo sufficiente una contestazione generica oppure implicita o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti (Cass. civ. Sez. III, 19/07/2012, n. 12448; Cass. civ., Sez. III, 21/11/2011, n. 24456, Cass. civ., Sez. III, 21/11/2011, n. 24456) e, quando riferito alle fotocopie dei documenti prodotte in giudizio deve essere effettuato «espressamente» e cioè, "sia che riguardi la conformità della copia al suo originale, sia che abbia ad oggetto la sottoscrizione od il contenuto della scrittura, in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga non equivoca negazione della genuinità della copia prodotta; pertanto, si tratta di un'eccezione che non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato" (Cass. civ. Sez. V, 19/08/2004, n. 16232).

Acclarata, per le ragioni dianzi esposte, l'utilizzabilità ai fini probatori dell'organigramma relativo alla s.s. 2016-2017 dell'11.7.2016, rileva in via di fatto e di diritto che il prefato documento è stato reso e sottoscritto dallo stesso Sig. Raffaele Leo, nella qualità attestata di Presidente e Vice Presidente Vicario; da cui, la sua piena legittimazione passiva nel procedimento a quo, in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra lo stesso (rappresentante legale) e la Società rappresentata: circostanza che impedisce di considerare

il sig. Leo come "terzo" rispetto alla Società amministrata (Cass. civ., Sez. VI - 5, 20/01/2016, n. 1024) e che rende recessiva la prospettata ipotesi della accessibilità ad altri soggetti della p.e.c., della partita IVA e del conto corrente societari, ipotesi quest'ultima genericamente formulata e priva di congruenti riscontri fattuali anche in punto di minimo principio di prova.

A nulla rileva, pertanto, la circostanza, ove anche verificatosi, che la Società abbia potuto recapitare alla L.N.D. il comunicato stampa da cui risulterebbe essere altro il soggetto investito della carica di presidente, stante il difetto di ufficialità del documento in questione nonché la mancanza di prova del suo reale inoltro; così come a nulla rileva che il deferito possa eventualmente essersi dimesso il 30.9.2016, sia perché il verbale di assemblea straordinaria del 30.9.2016 allegato alla memoria difensiva è privo di data certa, la sola computabile riguardo ai terzi ex art. art. 2704, co.1, c.c., sia perché, a tutto voler concedere, neppure inoltrato alla lega di competenza il nuovo organigramma societario.

Va, del resto, ribadito che l'intervenuta sottoscrizione dell'accordo economico tra la Società ed il Sig. Lombardo Andrea è stata accertata, nell'ambito del procedimento arbitrale da questi instaurato e nel contraddittorio delle parti, con delibera inappellabile ed immediatamente esecutiva. Anche sotto tale profilo, pertanto, deve affermarsi la responsabilità del Sig. Raffaele Leo, soggetto che all'epoca dei fatti contestati risultava essere il legale rappresentante della Società, al quale, per effetto della carica e del principio di immedesimazione di cui sopra, deve ritenersi istituzionalmente riferibile l'attività della Società, senza necessità di alcuna ulteriore espressa autorizzazione.

In ragione di quanto sopra, ed alla luce dei fatti emersi all'esito dell'esame approfondito dei documenti versati agli atti del fascicolo, la responsabilità del Sig. Raffaele Leo, quale legale rappresentante della ASD Catanzaro C 5 Stefano Gallo 79, può ritenersi congruamente e sufficientemente provata.

Del comportamento ascritto al Sig. Raffaele Leo risponde a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS anche la ASD Catanzaro C 5 Stefano Gallo 79.

La violazione dell'obbligo previsto dall'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF di provvedere al pagamento delle somme dovute nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale, è punita con le sanzioni previste dall'art. 8, commi 9 e 10 del CGS richiamato dalla medesima norma, ovvero di uno o più punti di penalizzazione per le Società e di inibizione non inferiore a mesi 6 per i dirigenti, e che la Società, pur avendo cessato ogni attività dal 1°.12.2016, risulta ancora affiliata. Sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- per Raffaele Leo, inibizione di mesi 6 (sei);
- per la ASD Catanzaro C 5 Stefano Gallo 79, ammenda di €. 1.500,00 (millecinquecento/00) e penalizzazione di punto 1 (uno) da scontarsi nel primo campionato cui prenderà parte.

(129) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIACCA MAURO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AC Trento SCSD9, SOCIETÀ AC TRENTO SCSD - (nota n. 5407/264 pf 17-18 GP/AS/ac del 19.12.17).

Il deferimento.

Il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto, letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento n. 264 pf 2017-2018 avente ad oggetto "Mancato rispetto da parte della AC Trento, del termine previsto dal Comunicato Ufficiale n. 850 del 10 giugno 2016, per il deposito della documentazione relativa all'iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio a 5 Serie B- Stag. Sport. 16/17. Procedimento iscritto nel registro della Procura Federale FIGC in data 19 ottobre 2017 al n. 264 pf 17-18", viste la segnalazione del 5.10.2017 della Co.Vi.So.D. e la comunicazione di conclusione delle indagini notificata in data 27.11.2017, rilevato che la memoria difensiva pervenuta non era in grado di escludere la responsabilità disciplinare,

ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) il Signor Mauro Giacca, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AC Trento SCSD per la violazione di cui all'art. 10, comma 3 bis, del CGS, in relazione al punto A6) del Comunicato Ufficiale n. 850/2016 della Lega Nazionale Dilettanti. Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto al pagamento delle pendenze debitorie e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incumbente;

2) la Società AC Trento SCSD a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il dibattimento.

I deferiti, per quanto regolarmente notiziati, non hanno fatto pervenire memorie difensive, restando assenti anche all'odierna riunione.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'accoglimento del deferimento chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- al Signor Mauro Giacca, giorni 30 (trenta) di inibizione;
- alla Società AC Trento SCSD, ammenda di Euro 300,00 (Euro trecento/00);

I motivi della decisione.

Il deferimento è fondato e meritevole di accoglimento alla luce degli elementi documentali acquisiti agli atti.

La segnalazione della Co.Vi.So.D. del 5.10.2017 in ordine al mancato deposito ad opera di AC Trento SCSD, entro il termine dell'11.7.2016, dell'attestazione di pagamento delle pendenze prevista al punto A6) del Comunicato Ufficiale n. 850 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a 5, pubblicato in Roma il 10.6.2016, è sufficiente a provare la fondatezza dell'addebito tenuto conto della circostanziata esposizione dei fatti posti a fondamento dell'indagine, confluiti nell'attività di contestazione degli addebiti e riscontrati in atti.

I fatti, peraltro, sono stati anche esplicitamente ammessi nella memoria difensiva del 6.12.2017, che il direttore generale del sodalizio ha inviato alla Procura Federale dopo la comunicazione di conclusione delle indagini.

In detta memoria, la Società deferita ha cercato di giustificare il mancato deposito della suddetta attestazione, sostenendo che:

- "l'attestazione di inesistenza di situazioni debitorie della Nostra Società alla data del 30.6.2016 è stata trasmessa dal C.P.A. di Trento anche alla LND ed alla LND Divisione Calcio a 5 e quindi ritenevamo superflua l'allegazione alla domanda di iscrizione posto che l'informativa era già in Vostro possesso";

- essa sarebbe incorsa in errore incolpevole trattandosi di prima iscrizione al campionato di Serie B.

Alla memoria, è stata allegata la comunicazione 5.7.2016 con la quale il Presidente del C.P.A di Trento attestava alla LND ed alla Divisione Calcio a 5 che la predetta Società "non presenta alcuna esposizione finanziaria debitoria nei confronti del C.P.A. di Trento, sotto la cui giurisdizione federale ha operato sino al 30.6.2016".

Il Collegio ritiene che le ragioni addotte dai deferiti, peraltro assunte in assenza di qualsiasi documentazione a sostegno dell'originaria attestazione che si asserisce trasmessa (erroneamente) al C.P.A. di Trento, non farebbero venir meno la responsabilità del legale rappresentante e, di conseguenza, quella della Società calcistica, in quanto si fonderebbe su elementi non scriminanti.

Il contestato punto A6) di cui al citato C.U. così recita: "depositare, anche via posta certificata e/o via fax, presso la Segreteria della Divisione Calcio a 5, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento alla data dell'11.7.2016, degli importi riferiti ad eventuali pendenze debitorie alla data del 30.6.2016 nei confronti delle Società, della F.I.G.C., della L.N.D., delle Divisioni, dei Comitati Regionali e delle Leghe".

Il Comunicato è, *in parte qua*, assolutamente chiaro ed inequivoco nel suo significato testuale (in *claris non fit interpretatio*) laddove indica il soggetto obbligato a rendere l'attestazione, il soggetto destinatario nonché il contenuto dell'attestazione ed il termine ultimo per la sua presentazione.

Orbene, nel caso di specie, anche ad ammettere l'avvenuto inoltro dell'attestazione nei termini, risulterebbe ad ogni modo e comunque incontestabile che l'attestazione sia stata inviata a soggetto diverso dal legittimo destinatario, che la comunicazione a firma del Presidente C.P.A. di Trento, indirizzata anche alla Divisione del calcio a 5, sarebbe irrituale e non equipollente a quella prescritta, che il contenuto dell'attestazione risulterebbe comunque riduttivo rispetto a quanto disposto dal punto A6) sulle pendenze debitorie.

Il deferimento s'appalesa, dunque, condivisibile.

La richiesta sanzionatoria di un mese di inibizione a carico del legale rappresentante in proprio, alla luce del complessivo disposto dell'art. 10 CGS e delle specifiche circostanze nel quale l'addebito è stato consumato, risulta equa e proporzionata.

Quanto alla sanzione a carico della Società calcistica, per effetto della responsabilità diretta contestata, va applicata la sanzione di Euro 300,00=, appositamente prevista dal citato C.U. in caso di una sola violazione alle norme precettive per i sodalizi partecipanti al campionato di Serie B, calcio a 5.

Il dispositivo.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento,

P.Q.M.

infligge le seguenti sanzioni:

- al Signor Mauro Giacca, giorni 30 (trenta) di inibizione;
- alla Società Ac Trento SCSD, l'ammenda di Euro 300,00 (Euro trecento/00).

(130) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TOMASI ANTONIO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Carré Chiuppano AV), SOCIETÀ ASD CARRÉ CHIUPPANO AV - (nota n. 5410/278 pf 17-18 GP/AS/ac del 19.12.17).

Il deferimento.

Il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto, letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento n. 278 pf 2017-2018 avente ad oggetto "Mancato rispetto, da parte della ASD Carré Chiuppano A.V., del termine previsto dal Comunicato Ufficiale n. 850 del 10 giugno 2016, per il deposito della documentazione relativa all'iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio a 5 Serie B- Stag. Sport. 16/17 (prot. 2640). Procedimento iscritto nel registro della Procura Federale FIGC in data 23 ottobre 2017 al n. 278 pf 17-18", vista la segnalazione del 5.10.2017 della Co.Vi.So.D. sul mancato deposito nei termini della fideiussione bancaria di Euro 2.500,00= e la comunicazione di conclusione delle indagini notificata in data 27.11.2017, rilevato che la memoria difensiva del 7.12.2017 non era in grado di escludere la responsabilità disciplinare, ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- 1) il Signor Antonio TOMASI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Carré Chiuppano A.V., per la violazione di cui all'art. 10, comma 3 bis, del CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 850/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto a depositare, entro il termine dell'11.7.2016, ore 18.00, la fideiussione bancaria di Euro 2,500,00= e, comunque, per non aver adottato misure volte all'effettuazione del predetto incumbente;
- 2) la Società ASD Carré Chiuppano A.V., a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il dibattimento.

I deferiti, per quanto regolarmente notiziati, non hanno fatto pervenire memorie difensive, restando assenti anche all'odierna riunione.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'accoglimento del deferimento chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- al Signor Antonio Tomasi, giorni 30 (trenta) di inibizione;
- alla Società ASD Carré Chiuppano, ammenda di Euro 300,00 (Euro trecento/00).

I motivi della decisione.

Il deferimento è fondato e meritevole di accoglimento alla luce degli elementi documentali e testimoniali acquisiti agli atti.

La segnalazione della Co.Vi.So.D. del 5.10.2017 in ordine al mancato deposito della fideiussione di Euro 2.500,00= entro il termine dell'11.7.2016, prevista al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 850 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a 5, pubblicato in

Roma il 10.6.2016, è sufficiente a provare la fondatezza dell'addebito tenuto conto della circostanziata esposizione dei fatti posti a fondamento dell'indagine, confluiti nell'attività di contestazione degli addebiti e riscontrati in atti.

Il fatto fondante l'addebito è anche sostanzialmente ammesso nella memoria difensiva 7.12.2017 che il Signor Antonio Tomasi, nella dichiarata qualità di legale rappresentante di ASD Carrè Chiuppano, ha inviato alla Procura Federale dopo la comunicazione di conclusione delle indagini.

In detta memoria il deferito ha cercato di giustificare il ritardato deposito della garanzia, sostenendone la non imputabilità, in ragione del comportamento della Banca preposta all'emissione del documento la quale avrebbe subordinato il rilascio della nuova garanzia al "ritorno dall'Ufficio Amministrazione di Roma di quella depositata per la stagione precedente 15/16, avvenuto solo dopo sollecito da parte della Società scrivente".

Orbene, tale giustificazione, peraltro resa in assenza di qualsiasi documentazione a sostegno, non fa venir meno la responsabilità del legale rappresentante e, di conseguenza, quella della Società calcistica, in quanto basata su elementi di fatto non scriminanti.

Ed invero, compete al legale rappresentante della compagine societaria predisporre ed apprestare per tempo tutte le più idonee iniziative affinché il termine per il deposito della garanzia fideiussoria venga rispettato in ciascuna stagione sportiva, incorrendo in difetto in comportamento colpevole, anche sotto il profilo soggettivo.

L'unica ragione scriminante potrebbe, infatti, rilevare in presenza di una causa soggettiva e/o oggettiva di esclusione della condotta punibile, individuabile nelle ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, tale da elidere il rapporto di causalità tra il soggetto e la condotta (imputabilità soggettiva) e/o la condotta e l'evento (nesso di causalità oggettiva). Ipotesi nella specie non ricorrenti, trattandosi di adempimenti (omessi) che il deferito avrebbe potuto assolvere usando l'ordinaria diligenza richiesta all'operatore del settore ovvero di eventi il cui verificarsi egli avrebbe potuto evitare mediante un'appropriata organizzazione del lavoro.

Il deferimento, in conclusione, è fondato.

La richiesta sanzionatoria di un mese di inibizione a carico del legale rappresentante in proprio, alla luce del complessivo disposto dell'art. 10 CGS, pare equa e proporzionata.

Quanto alla sanzione a carico della Società calcistica, per effetto della responsabilità diretta contestata, va applicata la sanzione di Euro 300,00=, appositamente prevista dal citato C.U. in caso di una sola violazione alle norme precettive per i sodalizi partecipanti al campionato di Serie B, calcio a 5.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento,
P.Q.M.

infligge le seguenti sanzioni:

- al Signor Antonio Tomasi, un mese di inibizione;
- alla Società ASD Carré Chiuppano, l'ammenda di Euro 300,00 (Euro trecento/00).

(131) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DE GIROLAMO GIROLAMO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Azzurri Conversano), SOCIETÀ ASD AZZURRI CONVERSANO - (nota n. 5413/284 pf 17-18 GP/AS/ac del 19.12.17).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, su richiesta della Procura federale, rinvia il procedimento alla riunione del 23 marzo 2018, ore 15.00, per acquisizione del documento relativo al patteggiamento preannunciato dalla difesa dei deferiti con memoria del 28.2.2018. Con sospensione dei termini ex art.34 bis, comma 3 del C.G.S.

(132) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SISMO PIETRO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Cataforio (ora ASD Cataforio C5 RC), SOCIETÀ ASD CATAFORIO (ORA ASD CATAFORIO C5 RC) - (nota n. 5422/282 pf 17-18 GP/AS/ac del 19.12.17).

Il deferimento.

Il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto, letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento n. 282 pf 2017-2018 avente ad oggetto "Mancato rispetto, da parte della ASD Cataforio, del termine previsto dal Comunicato Ufficiale n. 850 del 10 giugno 2016, per il deposito della documentazione relativa all'iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio a 5 Serie B- Stag. Sport. 16/17. Procedimento iscritto nel registro della Procura Federale FIGC in data 24 ottobre 2017 al n. 282 pf 17-18", viste la segnalazione del 5.10.2017 della Co.Vi.So.D. sul mancato deposito nei termini della fideiussione bancaria di Euro 2.500,00= e la comunicazione di conclusione delle indagini notificata in data 27.11.2017, rilevato che quanto esposto nella memoria difensiva depositata in data 12.12.2017 non vale ad escludere la responsabilità disciplinare, ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- 1) il Signor Sismo Pietro, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Cataforio per la violazione di cui all'art. 10, comma 3 bis, del CGS, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 850/2016 della Lega Nazionale Dilettanti. Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto a depositare, entro il termine dell'11.7.2016, ore 18.00, la fideiussione per Euro 2,500,00= e, comunque, per non aver adottato misure volte all'effettuazione del predetto incumbente;
- 2) la Società ASD Cataforio, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il dibattimento.

I deferiti, per quanto regolarmente notiziati, non hanno fatto pervenire memorie difensive, restando assenti anche all'odierna riunione.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'accoglimento del deferimento chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- al Signor Pietro Sismo, un mese di inibizione;
- alla Società ASD Cataforio, ammenda di Euro 300,00=;

I motivi della decisione.

Il deferimento è fondato e meritevole di accoglimento alla luce degli elementi documentali e testimoniali acquisiti agli atti.

La segnalazione della Co.Vi.So.D. del 5.10.2017 in ordine al mancato deposito della fideiussione di Euro 2.500,00= entro il termine dell'11.7.2016, prevista al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 850 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a 5, pubblicato in Roma il 10.6.2016, è sufficiente a provare la fondatezza dell'addebito tenuto conto della circostanziata esposizione dei fatti posti a fondamento dell'indagine, confluiti nell'attività di contestazione degli addebiti e riscontrati in atti.

Pertanto, nel caso di specie, lo stesso è anche esplicitamente ammesso nella memoria difensiva 12.12.2017 che il Signor Pietro Sismo, nella dichiarata qualità di legale rappresentante di ASD Cataforio, ha inviato alla Procura Federale dopo la comunicazione di conclusione delle indagini.

In detta memoria, il deferito ha cercato di giustificare il ritardato deposito della garanzia sostenendone la non imputabilità della condotta, in quanto in data 10.6.2016 avrebbe chiesto la proroga della fideiussione presentata l'anno precedente, venendo informato dalla Divisione, solo dopo la scadenza del termine dell'11.7.2016, che l'assegno circolare consegnato a tale titolo l'anno precedente, era stato riversato sul conto della Società calcistica. A tale involontario inadempimento sarebbe poi stato posto rimedio prestando fideiussione in data 23.7.2016 tramite bonifico bancario, al punto da ottenere, dopo apposito ricorso, l'ammissione al campionato.

Orbene, tale giustificazione, peraltro priva di qualsiasi documentazione a sostegno, non fa venir meno la responsabilità del legale rappresentante e, di conseguenza, quella della Società calcistica, in quanto basata su elementi che il Collegio reputa non scriminanti.

Ed invero, compete al legale rappresentante della compagine societaria predisporre ed apprestare per tempo tutte le più idonee iniziative affinché il termine per il deposito della garanzia fideiussoria venga rispettato in ciascuna stagione sportiva, incorrendo in difetto in comportamento colpevole, anche sotto il profilo soggettivo.

L'unica ragione scriminante potrebbe, infatti, rilevare in presenza di una causa soggettiva e/o oggettiva di esclusione della condotta punibile, individuabile nelle ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, tale da elidere il rapporto di causalità tra il soggetto e la condotta (imputabilità soggettiva) e/o la condotta e l'evento (nesso di causalità oggettiva). Ipotesi nella specie non ricorrenti, trattandosi di adempimenti (omessi) che il deferito avrebbe potuto assolvere usando l'ordinaria diligenza richiesta all'operatore del settore ovvero di eventi il cui verificarsi egli avrebbe potuto evitare mediante un'appropriata organizzazione del lavoro.

Il deferimento, in conclusione, è fondato.

La richiesta sanzionatoria di un mese di inibizione a carico del legale rappresentante in proprio, alla luce del complessivo disposto dell'art. 10 CGS e delle specifiche circostanze nel quale l'addebito è stato consumato, pare equa e proporzionata.

Quanto alla sanzione a carico della Società calcistica, per effetto della responsabilità diretta contestata, va applicata la sanzione di Euro 300,00=, appositamente prevista dal citato C.U. in caso di una sola violazione alle norme precettive per i sodalizi partecipanti al campionato di Serie B, calcio a 5.

Il dispositivo.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento,

P.Q.M.

infligge le seguenti sanzioni:

- al Signor Pietro Sismo, giorni 30 (trenta) di inibizione;
- alla Società ASD Cataforio, l'ammenda di Euro 300,00 (Euro trecento/00).

[136] - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ZANFINI GIUSEPPE (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD FC5 Corigliano Futsal), SOCIETÀ ASD FC5 CORIGLIANO FUTSAL - (nota n. 5779/260 pf17-18 AS/ac del 9.1.2018).

Il deferimento.

Il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto, letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento n. 260 pf 2017-2018 avente ad oggetto "Mancato rispetto, da parte della ASD Corigliano Futsal, del termine previsto dal Comunicato Ufficiale n. 850 del 10 giugno 2016, per il deposito della documentazione relativa all'iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio a 5 Serie A - Stag. Sport. 16/17. Procedimento iscritto nel registro della Procura Federale FIGC in data 18 ottobre 2017 al n. 260 pf 17-18", viste la segnalazione del 5.10.2017 della Co.Vi.So.D. sul mancato deposito nel termine dell'importo dell'iscrizione di Euro 14.000,00=, della fideiussione bancaria di Euro 25.000,00= e dell'attestazione di pagamento dei tesserati e la comunicazione di conclusione delle indagini notificata in data 28.11.2017, rilevato che non era pervenuta alcuna memoria difensiva, ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

- 1) il Signor Giuseppe Zanfini, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD FC5 Corigliano Futsal, per la violazione di cui all'art. 10, comma 3 bis, del CGS, in relazione ai punti A4), A5) e A7) del Comunicato Ufficiale n. 850/2016 della Lega Nazionale Dilettanti. Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto a depositare, entro il termine dell'11.7.2016, ore 18.00, rispettivamente l'importo di iscrizione di Euro 14.000,00=, la fideiussione per Euro 25.000,00= e l'attestazione di pagamento tesserati e, comunque, per non aver adottato misure volte all'effettuazione del predetto incumbente;
- 2) la Società ASD FC5 Corigliano Futsal, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per la violazione ascritta al proprio legale rappresentante.

Il dibattimento.

I deferiti, per quanto regolarmente notiziati, non hanno fatto pervenire memorie difensive, restando assenti anche all'odierna riunione.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'accoglimento del deferimento chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- al Signor Giuseppe Zanfini, 50 (cinquanta) giorni di inibizione;
- alla Società ASD FC5 Corigliano Futsal, ammenda di Euro 1.500.00 (Euro millecinquecento/00).

I motivi della decisione.

Il deferimento è fondato e meritevole di accoglimento alla luce degli elementi documentali acquisiti agli atti.

La segnalazione della Co.Vi.So.D. del 5.10.2017 in ordine al mancato deposito dell'importo dell'iscrizione di Euro 14.000,00=, del mancato deposito della fideiussione per Euro 25.000,00= e dell'attestazione di pagamento dei tesserati entro il termine dell'11.7.2016, con violazione rispettivamente dei punti A4), A5) e A7) del Comunicato Ufficiale n. 850 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a 5, pubblicato in Roma il 10.6.2016, è sufficiente a provare la fondatezza dell'addebito tenuto conto della circostanziata esposizione dei fatti posti a fondamento dell'indagine, confluiti nell'attività di contestazione degli addebiti e riscontrati in atti; a nulla rilevando la successiva, cessata attività sportiva (fra l'altro relativa alla stagione 2017/2018).

I soggetti deferiti, pur avendo estratto copia degli atti, non hanno ritenuto di svolgere attività difensiva né dopo l'avviso di conclusione delle indagini né in vista dell'odierna riunione, nonostante la regolarità della convocazione.

Il Collegio ritiene, pertanto, sulla scorta della versata documentazione e del suo approfondito esame, congruamente e sufficientemente comprovata la responsabilità ascritta ai deferiti.

La richiesta sanzionatoria di 50 giorni di inibizione a carico del Presidente e legale rappresentante in proprio, Signor Giuseppe Zanfini, individuato sulla base della sottoscrizione del modulo di censimento inviato alla LND-Divisione Calcio a 5 l'11.6.2016, pare equa e proporzionata, alla luce del complessivo disposto dell'art. 10 CGS e delle specifiche circostanze nei quale gli addebiti sono stati consumati.

Quanto alla sanzione a carico della Società calcistica, per effetto della responsabilità diretta contestata, va applicata in misura di euro 500,00=, appositamente prevista dal citato C.U. per ciascuna violazione alle norme precettive per i sodalizi partecipanti al campionato di Serie A, Calcio a 5 e, quindi, nel caso di specie, in presenza di tre autonome violazioni, l'ammenda complessiva risulta pari a euro 1.500,00.

Il dispositivo.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento,
P.Q.M.

infligge le seguenti sanzioni:

- al Signor Giuseppe Zanfini, 50 (cinquanta) giorni di inibizione;
- alla Società ASD FC5 Corigliano Futsal, l'ammenda di Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento).

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Cons. Giuseppe Rotondo

“”

Publicato in Roma il 7 marzo 2018.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Commissario Straordinario
Roberto Fabbri

